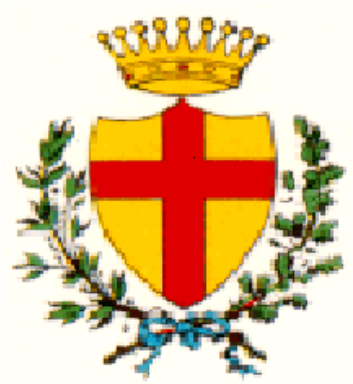

CITTA' di ALBENGA

(Prov. di Savona)

REGOLAMENTO

PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERAZIONE N. 56 DEL 28 giugno 2010

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Oggetto del regolamento	pag. 4
Art.2	Soggetti interessati	pag. 4
Art.3	Rilascio autorizzazione	pag. 4
Art. 4	Deposito cauzionale	pag. 5
Art. 5	Inizio Lavori	pag. 5
Art. 6	Responsabilità del richiedente	pag. 5
Art. 7	Restituzione del deposito cauzionale	pag. 6
Art. 8	Sanzioni	pag. 6
Art. 9	Deroghe ed urgenze	pag. 6
Art. 10	Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione	pag. 6

TITOLO II – RAPPORTI CON AZIENDE DI SERVIZI A RETE

Art. 11	Programmazione degli interventi	pag. 7
Art. 12	Autorizzazione alla manomissione	pag. 7
Art. 13	Autorizzazione alla manomissione per interventi non programmabili	pag. 7
Art. 14	Depositi cauzionali	pag. 7

TITOLO III – NORME TECNICHE

Art. 15	Disposizioni generali	pag. 8
Art. 16	Disposizioni per ripristini di strade in asfalto	pag. 8
Art. 17	Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra	pag. 11
Art. 18	Disposizioni generali per ripristini su aree verdi	pag. 11
Art. 19	Norme tecniche per il ripristino su aree a verde	pag. 12
Art. 20	Valutazione dei danni al patrimonio arboreo	pag. 13

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE

Art. 21 Abrogazione di norme preesistenti pag. 16

Art. 22 Entrata in vigore pag. 16

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le mansioni che riguardano il demanio ed il patrimonio del Comune di Albenga destinato a strade, a verde e ad uso pubblico.
2. Il Comune di Albenga rilascia regolare autorizzazione per gli interventi ed i lavori su aree di pertinenza.

Art. 2
Soggetti interessati

1. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori deve presentare domanda al Sindaco in carta bollata utilizzando gli appositi moduli.
2. La domanda deve essere corredata in ***triplice copia*** dai seguenti elaborati a firma di un tecnico abilitato:
   a) corografia (estratto carta tecnica regionale) scala 1:5000 con l'individuazione della zona oggetto di intervento con indicazione delle coordinate Gauss-Boaga del punto di intervento;
   b) planimetria generale in scala 1:500 o 1:1000 con l'indicazione del tracciato stradale da manomettere;
   c) sezioni quotate trasversali e longitudinali dello scavo con tutti i particolari di collegamento in scala 1:100 ed indicazione delle dimensioni del manufatto da interrare e la profondità di interramento;
   d) particolare dei pozzetti di ispezione;
   e) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
   f) documentazione fotografica.

3. Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un nuovo scarico in fognatura o ripristinare la funzionalità di uno scarico esistente, l'istanza dovrà essere proceduta dalla richiesta di autorizzazione all'allacciamento presso l'Ufficio competente.

Art. 3
Rilascio autorizzazione

1. A seguito della domanda inoltrata, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

a) data presunta di inizio lavori;
b) esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
c) natura della manomissione;
d) categoria alla quale appartiene la strada;
e) prescrizioni di ripristino;
f) estremi del versamento del deposito cauzionale;
g) data presunta di fine lavori.

Art. 4
Deposito cauzionale

1. A garanzia del ripristino delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà fissato dall'Ufficio competente in base ai ml effettivamente interessati, alle condizioni dell'area, alla pavimentazione o copertura esistente e, per le sedi stradali, anche in base alla classificazione della strada.
2. L'importo calcolato a copertura del costo di ripristino sarà comunicato all'interessato perché provveda al relativo versamento, prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. Il versamento del deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti presso la Tesoreria Comunale o mediante garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.

Art. 5
Inizio dei lavori

1. Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione nonché la concessione di occupazione suolo pubblico, sarà possibile iniziare i lavori; di norma, fatte salve particolari condizioni, stabilite dall'autorizzazione, i lavori dovranno essere terminati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico. L'autorizzazione e la concessione dovranno essere tenute in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia Municipale.
2. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito della presentazione, da parte del concessionario, di istanza motivata.

Art. 6
Responsabilità del richiedente

1. L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.
2. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non prima di 12 (dodici) mesi dall'effettuazione dei lavori e, comunque, non oltre i 24(ventiquattro) mesi dal termine degli stessi e comunque solo dopo l'esito positivo del sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Durante tale periodo, l'autorizzato avrà sempre l'obbligo di intervenire per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso.
   L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.
4. In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria.

Art.7
Restituzione del deposito cauzionale

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre i 24 (ventiquattro) mesi, l'Ufficio competente effettuerà, in contradditorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.
2. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.
3. Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 8
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689, dell'art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 così come modificato dall'art.16 della Legge 16.01.2003 n°3.

Art. 9
Deroghe ed urgenze

1. Eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, dell'inizio dell'esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza.

Art. 10
Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena sistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.

TITOLO II
RAPPORTI CON AZIENDE DI SERVIZI A RETE

Art. 11
Programmazione degli interventi

1. Le Aziende di servizi a rete presentano entro il 30 giugno dell'anno precedente, il programma di massima degli interventi e dei cantieri previsti, eventualmente coordinato con gli interventi di altre aziende.
2. Entro il successivo 15 dicembre le aziende di cui al comma 1 si impegnano altresì a trasmettere il programma in forma definitiva, corredato dalle relative planimetrie e dalla relazione tecnica, nonché dalle modalità e dalle tempistiche di ripristino e di esecuzione dei lavori definite in accordo con gli Uffici comunali competenti.

Art. 12
Autorizzazione alla manomissione

1. Dopo la presa d'atto, da parte della Giunta Comunale, del piano definitivo degli interventi, concordato con gli Uffici comunali competenti circa le modalità di esecuzione, i tempi, la tipologia del ripristino, gli Uffici comunali interessati provvederanno, d'ufficio, al perfezionamento degli atti e alla loro trasmissione alle Aziende dei Servizi a rete.

Art. 13
Autorizzazione alla manomissione per interventi non programmabili

1. Per gli interventi non iscrivibili nella programmazione annuale, quali manutenzioni ordinarie, esecuzione di nuovi allacci ecc., le Aziende dei Servizi a rete dovranno richiedere l'autorizzazione alla manomissione nonché alla concessione di occupazione del suolo pubblico per ognuno degli interventi.
2. Il Comune di Albenga si riserva comunque di verificare i lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 14
Depositi cauzionali

1. Le Aziende dei servizi a rete dovranno versare, a garanzia dei ripristini, apposita fidejussione, di importo pari al valore determinato dagli Uffici Comunali oltre a regolarizzare il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e richiedere ordinanza per la regolamentazione del traffico e del cantiere.
2. Il deposito cauzionale può essere effettuato con le modalità di cui all'art. 4.
3. In caso di fidejussione bancaria o assicurativa la stessa dovrà contenere l'esplicita dichiarazione del beneficio della preventiva escussione entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III
NORME TECNICHE

Art. 15
Disposizioni generali

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno altresì essere rispettate le indicazioni degli art. 20 – 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza ed all'apposizione di idonei cartelli indicanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantieri e postazioni di lavoro.

Art. 16
Disposizioni per ripristini di strade in asfalto

A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

---

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno m. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contradditorio.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo rifacimento.
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonn.
5. La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm. di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, di norma, alla discarica pubblica, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.
6. Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, o della cosiddetta "sabbia di cava", (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali). I reinterri vanno, preferibilmente, eseguiti con sabbia o sabbioncino lavato.
7. La massicciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 40, dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.

8. Si potrà procedere, quindi, alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato in base mista naturale bitumata dello spessore di cm. 8 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.
9. Il tappeto d'usura sarà, esteso a tutta la sede stradale per strade con larghezza inferiore ai 4,00 mt, mentre di estenderà sino a metà carreggiata per strade con larghezza oltre i 4,00 mt. In ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello scavo stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo del ripristino di tutta la carreggiata. I lavori dovranno essere eseguiti di norma nella stagione adatta (a clima caldo o mite).
10. Inoltre, nel caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordonatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalo rati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota.
11. Per motivi di assestamento, l'esecuzione del tappeto dovrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di due anni dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con la mista bitumata; resta inteso che, in caso di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.
12. Potrà essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore da concordare, quando ciò sia tecnicamente possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.
13. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico responsabile, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
    - rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di 10 cm;
    - fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di ml 1,00 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
    - formazione di tappeto di usura per cm.3;
    - sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il nuovo ed il vecchio tappeto di usura.

14. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "tappeto invernale"; il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.
15. Nei rifacimenti totali o parziali di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

---

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni.
   In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.
2. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, riportata sull'autorizzazione; la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:
   - fondazione di calcestruzzo a ql. 2 di cemento per uno spessore di cm 8, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml;
   - tappetino d'usura dello spessore di cm. 2 eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede.
3. In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito dell'Ufficio Tecnico competente provvedere alla loro fornitura, mentre la posa resterà a carico dell'esecutore, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione alla manomissione.
4. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, sconnesse, sarà totale incombenza del Concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.
5. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

---

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità di esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 1,00 per la parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

---

1. Gli scavi di modesta entità inferiori a 2 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti.

2. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.
3. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.
4. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 17
Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra

A) Rifacimento di strade

---

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.
2. Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) Rifacimento di marciapiedi

---

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende o dei Concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.
4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

Art. 18
Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:

- ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;

- privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.

2. Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di chiedere, attraverso l'ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.
7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
8. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 19
Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:
   1) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;
   2) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.).
      In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm di diametro.
   3) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
   4) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di mt. 2x2, per essenze di grande sviluppo, e mt 1,5x1,5, per quelle di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative.

5) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini.
6) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo.
   Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori.
   Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
7) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo.
   Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati **anche gli ingombri in altezza.**
8) Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente.
   Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).
9) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissi di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le modalità previste dalle tabelle del successivo art. 25. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi, (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.
10) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino.
    Le modalità ed i tempi di interventi saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Art. 20
Valutazione dei danni al patrimonio arboreo

1. Il calcolo dei danni al patrimonio arboreo sarà valutato secondo la metodologia ed i parametri espressi in seguito.

Tabelle valutazioni piante ornamentali

Metodo di calcolo

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

a) Indice secondo la specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi riscontrati al momento del danno. Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a 1 mt. da terra di cm 10 – 12 (per le latifoglie) e altezza di 150 – 175 (per conifere).

b) Indice secondo il valore estetico e le condizioni sanitarie

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10 pianta sana, vigorosa, esemplare
9 pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 5 esemplari
8 pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare
7 pianta sana, media vigoria, solitaria
6 pianta sana media vigoria in gruppo da 3 a 5
5 pianta sana media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare
3 pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
2 pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata i gruppo o filare
0,5 pianta senza vigore, ammalata
0,2 pianta senza valore

c) Indice secondo la dislocazione della pianta

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. Il pieno centro dell'albero ha un valore molto maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono molto maggiori che per zone esterne:

10 centro città
8 media periferia
6 periferia
5 parchi esterni
4 zone rurali

d) Dimensioni

La dimensione dell'albero è data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero:

Circonferenza indice in cm		**Circonferenza indice in cm**		**Circonferenza indice in cm**		**Circonferenza indice in cm**	
30	1	110	10	190	19	360	28
40	1,5	120	11	200	20	390	29

50	2	130	13	220	21	420	31
60	3	140	14	240	22	450	33
70	4	150	15	260	23	500	35
80	5	160	16	280	24	550	38
90	7	170	17	300	25	600	40
100	9	180	18	330	26	700	45

Valore pianta = a x b x c x d

Valutazione dei danni causati alle piante

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

a) Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza del tronco:

Lesioni in % circonferenza tronco	**Indennità in % circonferenza tronco**
Fino a 10	10
Da 10 a 20	20
Da 20 a 25	25
Da 25 a 30	35
Da 30 a 35	50
Da 35 a 40	60
Da 40 a 45	80
Da 45 a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm. di altezza della ferita.
In detta valutazione è tenuto conto che la distruzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di infezioni funginee.

b) Danni alla chioma dell'albero

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a). Tenere conto anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione tagli, disinfezione, ecc.) eseguiti con personale dell'Amministrazione.

c) Danni arrecati all'apparato radicale con scavi

Il danno è proporzionale alla vicinanza e dimensioni dello scavo, al taglio di radici, alle necessità di intervento di alleggerimento chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE

Art. 21
Abrogazione di norme preesistenti

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.